



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

PROPOSTA DI LEGGE

Disposizioni per garantire l'effettività del diritto allo sport e la continuità della pratica sportiva giovanile.

Modifiche alle leggi regionali 25 novembre 2013, n. 18, e 7 agosto 2020, n. 37.

A iniziativa dei Consiglieri

Gennaro Saiello

Michele Cammarano

Vincenzo Ciampi



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge regionale interviene sulla legge regionale 25 novembre 2013, n. 18, che costituisce la disciplina quadro della Regione Campania in materia di promozione e sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-educativo-ricreative. A distanza di oltre dieci anni dalla sua approvazione, l'applicazione della legge ha evidenziato la necessità di aggiornare e potenziare le misure in essa contenute, alla luce dei mutamenti sociali e culturali che hanno inciso sull'accesso allo sport, in particolare da parte delle giovani generazioni.

Il fenomeno dell'abbandono precoce della pratica sportiva, in particolare in età adolescenziale e giovanile, rappresenta un problema crescente sia a livello nazionale che regionale. In Campania, numerosi studi e rilevazioni territoriali evidenziano un calo significativo della partecipazione sportiva dopo la fascia della scuola primaria, aggravato da fattori economici, disuguaglianze territoriali, carenza di impianti e nuove forme di disagio giovanile come i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, il ritiro sociale e il cyberbullismo. Le criticità risultano accentuate nei contesti periferici e in condizioni di fragilità socioeconomica, dove lo sport potrebbe invece rappresentare un veicolo essenziale di inclusione e benessere. A livello europeo si promuovono politiche attive per la diffusione dello sport di base come strumento di salute pubblica e coesione sociale, mentre in Italia la disciplina nazionale riconosce sempre più il ruolo educativo e sociale dello sport.

La proposta modifica anche la legge regionale 7 agosto 2020, n. 37, sul contrasto alle discriminazioni legate a orientamento sessuale e identità di genere, inserendo una previsione specifica sull'accesso paritario alle attività sportive. In tal modo si integrano le politiche di inclusione con le nuove misure per la continuità sportiva, valorizzando lo sport come strumento di rispetto reciproco e prevenzione delle discriminazioni, che spesso rappresentano una delle cause dell'abbandono sportivo da parte dei giovani.

L'aggiornamento proposto si ispira a esperienze maturate in altre regioni: tra queste si richiama il percorso dell'Emilia-Romagna che, con la legge regionale 13 maggio 2024, n. 2, ha innovato la propria legge quadro del 2017 introducendo strumenti specifici per la continuità della pratica sportiva e il contrasto all'abbandono. Analoga esigenza si riscontra in Campania, ove la strategia di rafforzamento del diritto allo sport si integra con politiche di inclusione sociale, parità di genere e tutela delle persone in condizioni di fragilità.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità della proposta, collocando l'intervento nel quadro costituzionale e statutario e richiamando la legge regionale 18/2013. Viene introdotto il principio della continuità della pratica sportiva giovanile, sia agonistica sia non agonistica, e il collegamento tra contrasto all'abbandono e promozione dell'inclusione, con una rete di collaborazioni istituzionali e associative.

L'articolo 2 individua le tipologie di intervento sostenute dalla Regione: si spazia da progetti per prevenire l'abbandono sportivo e favorire la partecipazione dei giovani, a iniziative di supporto psicologico, prevenzione dei disturbi alimentari e del ritiro sociale, azioni contro bullismo e cyberbullismo e campagne di informazione. Particolare attenzione è posta alla disabilità, con



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

interventi mirati e modelli organizzativi inclusivi, nonché alla creazione di reti tra scuole, enti formativi, associazioni e servizi territoriali.

L'articolo 3 disciplina la programmazione degli interventi, raccordando le nuove misure con gli strumenti già previsti da altre leggi regionali in materia di politiche giovanili, sociali e formative, per garantire coerenza e sinergia nell'uso delle risorse.

L'articolo 4 regola la concessione di contributi regionali, prevedendo avvisi pubblici, criteri di priorità e forme di premialità per progetti integrati e innovativi che coinvolgano più soggetti, comprese scuole e università, anche per favorire l'uso esteso degli impianti sportivi.

L'articolo 5 introduce modifiche puntuali alla legge regionale 18/2013, inserendo nuove previsioni che promuovono strategie e modelli organizzativi per la continuità sportiva e il contrasto all'abbandono, con attenzione a fenomeni come disabilità, disturbi alimentari, ritiro sociale e discriminazioni di genere.

L'articolo 6 modifica la legge regionale 37/2020 in materia di discriminazioni legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere, inserendo una previsione espressa sull'accesso paritario alle attività sportive e sulla promozione di progetti inclusivi.

L'articolo 7 contiene la clausola valutativa, prevedendo relazioni triennali della Giunta al Consiglio sull'attuazione delle misure e sui risultati raggiunti, con attenzione alla continuità sportiva, alla formazione, alle campagne di sensibilizzazione e alle reti territoriali.

L'articolo 8 introduce la clausola di neutralità finanziaria, specificando che l'attuazione della legge avviene senza nuovi oneri, mediante le risorse già stanziare dalle leggi quadro vigenti.

L'articolo 9, infine, disciplina l'entrata in vigore della legge.